

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito in conseguenza dell'inserimento del suo nome negli elenchi contenuti, in primo luogo, nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), per effetto della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), e nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11); in secondo luogo, nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1); e, in terzo luogo, nell'allegato della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2013, L 306, pag. 18), e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2013, L 306, pag. 3)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
- 2) Il sig. Bateni si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

(¹) GU C 300 dell'11.9.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2021 — Nike European Operations Netherlands e Converse Netherlands / Commissione

(Causa T-648/19) (¹)

[«Aiuti di Stato – Aiuto posto in essere dai Paesi Bassi a favore della Nike – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) – Decisione di avviare il procedimento di indagine formale – Principio di libera concorrenza – Vantaggio – Selettività – Parità di trattamento – Buona amministrazione – Esame preliminare insufficiente – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione»]

(2021/C 338/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi) e Converse Netherlands BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e D. Colgan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione C(2019) 6 final della Commissione del 10 gennaio 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.51284 (2018/NN) — Paesi Bassi — Possibile aiuto di Stato a favore di Nike, di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Nike European Operations Netherlands BV e la Converse Netherlands BV sono condannate alle spese.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019